



Comune di Pietra Ligure
RIVIERA LIGURE DELLE PALME



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Sommario

(Capo I)

Disposizioni Generali

- Art. 1** Disciplina della polizia Urbana
- Art. 2** Vigilanza per le norme di Polizia urbana
- Art. 3** Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.
- Art. 4** Stemma Civico

(Capo II)

Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico

- Art. 5** Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 6** Definizione del suolo pubblico
- Art. 7** Suolo pubblico
- Art. 8** Concessione occupazione temporanea
- Art. 9** Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 10** Collocamento di tavoli sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico
- Art. 11** Vetrine
- Art. 12** Strutture pubbliche
- Art. 13** Giochi su aree pubbliche
- Art. 14** Fiere e mercati
- Art. 15** Collocamento di condutture

(Capo III)

Nettezza dei centri abitati

- Art. 16** Servizio raccolta rifiuti
- Art. 17** Disposizioni di carattere generale
- Art. 18** Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche
- Art. 19** Tubi di scarico
- Art. 20** Lordure provenienti da edifici
- Art. 21** Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche
- Art. 22** Pulizia dei portici e dei cortili
- Art. 23** Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 24** Nettezza delle aree antistanti gli esercizi pubblici
- Art. 25** Modalità deposito rifiuti
- Art. 26** Sgombero della neve
- Art. 27** Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- Art. 28** Pulizia delle vetrine
- Art. 29** Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 30** Divieto di volantinaggio
- Art. 31** Divieto di segatura e spaccatura della legna
- Art. 32** Materiale di scavo e demolizione
- Art. 33** Canali e gronde
- Art. 34** Circolazione dei cani

Capo IV

Del decoro del Centro Abitato

- Art. 35** Manutenzione degli edifici
- Art. 36** Collocamento dei cartelli, manifesti ed iscrizioni
- Art. 37** Collocamento di targhe, o lapidi commemorative
- Art. 38** Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 39** Depositi in proprietà privata
- Art. 40** Divieto di esercizio di attività artigianale ed industriale su aree pubbliche
- Art. 41** Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 42** Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 43** Bagni
- Art. 44** Bisogni fisiologici
- Art. 45** Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 46** Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 47** Viali e giardini pubblici
- Art. 48** Vasche e fontane
- Art. 49** Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo , al decoro ed alla moralità
- Art. 50** Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 51** Casse mortuarie e trasporti funebri
- Art. 52** Oggetti posti sulla facciata delle case

Capo V

Della sicurezza pubblica

- Art. 53** Rovina di edifici
- Art. 54** Pulizia dei camini
- Art. 55** Comportamento in caso di incendio
- Art. 56** Getto dei materiali di demolizione
- Art. 57** Sostanze liquide esplosive infiammabili e combustibili
- Art. 58** Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile in cortili
- Art. 59** Uso di fiamma libera
- Art. 60** Accensione di polvere, fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 61** Animali pericolosi - cani
- Art. 62** Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 63** Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 64** Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 65** Insegne, persiane, vetrate di finestre.
- Art. 66** Illuminazione dei portici, delle scale, degli anditi

Capo VI

Della Quietè Pubblica

- Art. 67** Inquinamento acustico
- Art. 68** Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 69** Schiamazzi e grida
- Art. 70** Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
- Art. 71** Produzione di odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti
- Art. 72** Rumori nelle abitazioni
- Art. 73** Funzionamento di motori in abitazioni
- Art. 74** Attività rumorose
- Art. 75** Suono delle campane
- Art. 76** Chiusura porte e saracinesche
- Art. 77** Emissioni sonore in attività di pubblici esercizi
- Art. 78** Attività di spettacolo
- Art. 79** Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisioni giradischi e simili
- Art. 80** Pubblicità fonica
- Art. 81** Mestiere di suonatore ambulante

Capo VII

Disposizioni annonarie per gli esercizi commerciali

- Art. 82** Orari degli esercizi
- Art. 83** Pesatura delle merci
- Art. 84** Vendita e scorta delle merci
- Art. 85** Esalazioni di merce
- Art. 86** Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 87** Requisiti dei locali di vendita
- Art. 88** Apertura e trasferimenti di esercizi commerciali

Capo VIII

Disposizioni per il commercio su aree pubbliche

- Art. 89** Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 90** Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 91** Trasporto di merci destinate ai luoghi di vendita

Capo IX
Manifestazioni con cortei

Art. 92 Cortei funebri

Art. 93 Processioni – Manifestazioni

Capo X
Disposizioni per i mestieri girovagli

Art. 94 Esercizio dei mestieri girovagli

Art. 95 Baracche per i pubblici spettacoli

Capo XI
Sanzioni

Art. 96 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 97 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Art. 98 Sequestro e custodia di cose

Art. 99 Sospensione delle licenze

Capo XII
Disposizioni finali

Art. 100 Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

La stessa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un regolare e decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento degli stessi

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi ed i luoghi pubblici sono estese agli spazi ed ai luoghi privati, soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana.

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alle forze di Polizia in generale, agli agenti e ufficiali di P.G. di cui all'art.57 del C.P.P e più particolarmente, al Corpo di Polizia Municipale.

Gli addetti al controllo nell'esercizio delle loro funzioni potranno accedere negli atrii, nelle scale, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in generale e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. Possono, altresì, assumere informazioni e procedere ad ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto (o secondo le modalità previste dai regolamenti particolari che disciplinano tale materia) ed accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse, e di sollevare il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a proprio criterio insindacabile, i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso

Art 4 - Stemma Civico

E' vietato qualsiasi uso dello stemma Civico Comunale da chi non ne abbia avuta autorizzazione scritta da parte dell'Autorità Comunale

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Inquinamento atmosferico e delle acque.

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, N. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento di igiene.

Art. 6 – Definizione del suolo pubblico.

Per suolo pubblico si intendono tanto le aree pubbliche quanto i tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatasi.

Art. 7 – Suolo pubblico.

Salvo quanto disposto dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e fatte salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dal Comune

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Si dicono stagionali quelle particolari occupazioni temporanee con dehor attrezzati la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è di sei mesi non frazionabili. (dal primo Aprile al 30 Settembre).

Le concessioni sono rilasciate dal responsabile del servizio, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed, in mancanza di tale regolamento, secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel Regolamento per le occupazioni del suolo pubblico.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Art. 8 – Concessione occupazione temporanea.

Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore. Le concessioni giornaliere possono essere autorizzate, limitatamente alle loro competenze, dall'Ufficio di Polizia Municipale, contestualmente all'espletamento delle formalità riguardanti il canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche.

Per tutte le occupazioni di suolo pubblico può essere ordinata dalla Polizia Municipale la momentanea sospensione per motivi di viabilità, di ordine, di sicurezza pubblica.

Art. 9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Ferme restando le disposizioni di legge, le autorizzazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano lunghi tempi di ingombro del suolo, occorre ottenere il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità, ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo pubblico deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni ai terzi.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo ,per quanto non già previsto dal Codice della Strada, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 100.000

Art 10 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sul suolo pubblico

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi , banchine ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli , sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici soltanto a favore degli stessi, tenuto conto della tipologia dell'autorizzazione amministrativa posseduta. Nel caso si facesse richiesta di occupazione di porzione di suolo pubblico antistante altre proprietà, la stessa potrà essere accettata fatto salvo assenso degli altri aventi diritto.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità previste dal codice della strada.

La concessione può essere negata, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 11 – Vetrine.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata nei termini di legge.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione, di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12 – Strutture pubbliche.

Il Comune ha facoltà, per motivi di interesse pubblico, di far costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi d'igiene, di pulizia e di illuminazione.

Art. 13 – Giochi su aree pubbliche.

Ferme restando le disposizioni di legge, su vie ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico è vietato giocare con oggetti o con animali, quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

Sulle aree pubbliche non all'uopo destinate è assolutamente vietato il gioco della palla. In deroga a tale divieto è consentito tale gioco nelle piazze, ai bambini di età inferiore ai cinque anni, quando debitamente sorvegliati dai genitori.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

L'Autorità comunale può permettere, in deroga al presente divieto, lo svolgimento di giochi sul suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive e spettacoli autorizzati.

Salvo quanto previsto come reato e punito dal codice Penale, l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 14 – Fiere e mercati.

L'assegnazione dei posteggi per fiere e mercati viene fatta secondo le norme vigenti in materia

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato, senza il permesso dell'ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

Art. 15 – Collocamento di condutture.

Il collocamento e la riparazione di condutture di energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali, fermo restando il pagamento del canone previsto.

Le mensole ed i pali di sostegno, dovranno avere forma ed aspetto decoroso, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservate efficienti ed in buono stato di condizione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta degli uffici comunali le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e di edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione, e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovrà notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Gli stessi dovranno altresì, quando interessano la circolazione stradale, concordare con il Comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai precedenti commi, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, o per intervenute nuove disposizioni di legge in materia, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo, a spese dei proprietari.

In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III – NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 16 – Servizio raccolta rifiuti

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato per mezzo di personale appositamente addetto o tramite contratto stipulato con ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti. Nel secondo caso vigono le norme del contratto sia per le modalità, che per le tempistiche, che per la tipologia dei rifiuti.

Art. 17 – Disposizioni di carattere generale.

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgomberi da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito lasciare cadere qualsiasi tipo di oggetto che comporti la lordura del suolo.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 18 – Obblighi di concessionari di occupazione di aree pubbliche.

E' proibito agli esercenti di esercizi pubblici, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente a proprie cure e spese..

E' inoltre vietato lo spazzamento di rifiuti e il versamento di liquidi di qualsiasi natura, nei tombini stradali predisposti per la raccolta delle acque meteoriche.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000.

Art. 19 – Tubi di scarico.

I proprietari di case, gli affittavoli o chiunque ha diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico dei servizi igienici, dei lavandini, dei bucatari, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico. Tutti i rifiuti di scarico devono essere incanalati nella comune condotta delle acque nere.

Le acque provenienti dal lavaggio delle coperture dei tetti e dei balconi incanalate nelle grondaie non devono essere scaricate sul suolo pubblico.

Art. 20 – Lordure provenienti da edifici.

Ogni edificio deve essere mantenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiale, che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Art. 21 – Disposizione per i commercianti su aree pubbliche.

E' proibito, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, ed ai frequentatori dei mercatini settimanali e serali, di gettare sul suolo pubblico inerente la loro area di vendita, alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura

Per quanto riguarda la pulizia del posteggio, relativa al commercio su aree pubbliche, da effettuarsi alla fine delle operazione di vendita, si rimanda alle leggi specifiche in materia.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 22 – Pulizia dei portici e dei cortili

I portici, i cortili soggetti a servitù pubblica, le tettoie dei magazzini ed altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Fatte salve le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi devono essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 23 – Trasporto di materiale di facile dispersione.

Ferme restando le disposizioni di legge, Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su mezzi atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro irrogata, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità anche di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti che hanno provocato la lordura del suolo.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo, per quanto non previsto dal codice della strada, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 24 – Nettezza delle aree antistanti gli esercizi commerciali.

I proprietari ed i gestori degli esercizi commerciali ed in particolar modo dei negozi di generi alimentari, delle attività ricettive e gli artigiani devono assicurare la pulizia del suolo soggetto al calpestio pubblico antistante l'esercizio stesso. In particolar modo gli esercenti i negozi di generi alimentari alla chiusura dei medesimi, devono avere cura di rimuovere dal suolo antistante

i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, depositandoli nei cassonetti e provvedendo, altresì, a lavare il suolo qualora detti rifiuti abbiano lasciato liquami e/o altre tracce.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 25 – Modalità deposito rifiuti.

I rifiuti solidi urbani devono essere confezionati in sacchetti di plastica, chiusi con legaccio ed introdotti nei contenitori collocati nelle vie e nelle piazze cittadine. Gli utenti, nel caso in cui il contenitore fosse già pieno, devono utilizzare i contenitori successivi in grado di accogliere i sacchetti con i rifiuti.

L'orario di deposito dei sacchetti rifiuti nei contenitori è disposto con ordinanza ed è vietato il deposito fuori dai detti termini.

E' vietato depositare i sacchetti dell'immondizia nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani, predisposti solo per la raccolta di rifiuti di piccole dimensioni (carta, lattine, ecc.), ferme restando le disposizioni riguardanti la raccolta differenziata.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 26 – Sgombero della neve.

I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 27 – Divieto di lavaggio e riparazioni dei veicoli su aree pubbliche.

E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio di vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili, a meno che le stesse non siano determinate da forza maggiore o cause fortuite.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 28 – Pulizia delle vetrine.

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, in orari di scarso traffico pedonale e veicolare.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000.

Art. 29 – Disposizioni riguardanti gli animali.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali da cortile o da stalla in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali limitatamente per frazioni o borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £.50.000

Art. 30 – Divieto di volantinaggio.

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Su tutto il territorio comunale è vietato il volantinaggio in qualsiasi forma (posizionati a mano su parabrezza di autoveicoli, lanciati o consegnati a mano).

Non è considerato volantinaggio l'immissione degli opuscoli nelle cassette postali delle private abitazioni.

"eventuali eccezioni giustificate da motivi di ordine sociale e/o turistico e patrocinate da Enti pubblici o religiosi, nonché da organismi sindacali e partiti politici dovranno essere comunicate per iscritto, almeno tre giorni prima all'ufficio comunale competente".

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 31 – Divieto di segatura e spaccatura della legna.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 32 – Materiale di scavo e demolizione.

Il materiale proveniente da scavi o da demolizioni non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi di smaltimento indicati dalla legge.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

Art. 33 – Canali e gronde.

I canali di gronda ed i tubi pluviali devono essere a perfetta tenuta stagna, onde evitare il benché minimo stillicidio sulla pubblica via o su area aperta al pubblico.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 34 – Circolazione dei cani

I cani non devono essere lasciati liberi di vagare per le vie, piazze ed altri luoghi pubblici. In tutti i luoghi pubblici i cani devono essere condotti al guinzaglio. I proprietari devono impedire che i cani esprimano le loro necessità corporali su marciapiedi, nelle piazze, nelle vie, nei giardini pubblici ed altri luoghi pubblici soggetti a calpestio pedonale; in caso di impossibilità dovranno provvedere ad eliminare gli escrementi dal suolo pubblico, dotandosi di adeguati mezzi di raccolta.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 50.000

CAPO IV – DEL DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art. 35 – Manutenzione degli edifici.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre od altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Ferme restando le azioni che costituiscono reato e punite dal Codice Penale, l'inosservanza delle altre disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 200.000.

Art. 36 – Collocamento di cartelli, manifesti ed iscrizioni.

Fatte salve le norme del Codice della Strada e del Regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminosa, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporanea potrà essere vietata a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia, potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi, od in genere di qualunque mezzo di pubblicità.

Ferme restando le prescrizioni di legge, l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 200.000

Art. 37 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £. 200.000.

Art. 38 – Ornamento esterno ai fabbricati.

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o su aree aperte al pubblico.

L'inosservanza alle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 39 – Depositi in proprietà privata.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica via è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 40 – Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale in aree pubbliche.

E' proibito lavorare sulle porte di case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente rilasciata secondo le modalità di legge.

Art. 41 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni.

E' consentito stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico a condizione che:

- a) non sporgano più di cm. 50 dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
- b) non abbiano dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
- c) non producano il benchè minimo stillicidio;

d) non arrechino incomodo o molestia, in qualunque modo agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o delle case vicine.

E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro.

L'Autorità Comunale, tramite gli uffici preposti potrà, ove lo ritenga opportuno per motivi di decoro ed estetica, vietare in alcune piazze o vie l'esposizione di biancheria o panni che risulti visibile dal suolo pubblico.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 42 – Spolveramento di panni e tappeti.

E' consentito dalle ore 08.00 alle ore 10.00 del mattino scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Le operazioni di cui sopra, dovranno effettuarsi comunque in modo da non arrecare disturbo al vicinato ed al pubblico, né provocare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 43 – Bagni.

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità comunale o marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.

E' vietato circolare in costume da bagno al di fuori delle spiagge o delle aree e strade pubbliche immediatamente prospicienti le spiagge medesime.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal comma 2° del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 44 – Bisogni fisiologici

E' vietato soddisfare alle esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati.

Tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo devono essere dotati, così' come previsto dalla legge, di adeguati ed idonei servizi igienici.

Art. 45 – Bestie macellate e trasporto carni.

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico sanitaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati secondo le norme igieniche vigenti ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 46 – Pattumiere e recipienti con rifiuti.

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizia od altri oggetti.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 47 – Viali e giardini pubblici.

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali, eccettuati (se non espressamente vietato) i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi in modo scorretto su panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, (salvi i casi di manifestazioni autorizzate);
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.
- h) introdurre cani nelle pubbliche aiuole.

E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 48 – Vasche e fontane.

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane od attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 49 – Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.

E' vietato bivaccare, dormire, sdraiarsi per terra, sulle panchine e comunque sostare in modo da creare disturbo alla libera circolazione degli altri pedoni e veicoli. E' altresì vietato dormire o sdraiarsi sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle private abitazioni. E' del pari vietato in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sugli alberi, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 50 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere, previa autorizzazione richiesta nelle forme di legge, solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta in modo da risultare stabilmente fissa al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 51 - Casse mortuarie e trasporti funebri

E' vietato, trasportare in modo visibile casse mortuarie dal luogo di fabbricazione o di deposito al domicilio delle famiglie che le richiedono.

E' vietato far sostare nelle vie e piazze i veicoli destinati ai trasporti funebri, oltre il tempo necessario per effettuare i singoli trasporti e le cerimonie relative.

Art. 52 – Oggetti posti sulle facciate delle case.

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che forniscono ornamento, o manufatti autorizzati dall'Autorità comunale.

CAPO V – DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 53 – Rovina di edifici.

Qualora un edificio o parte di esso o delle sue attinenze minacci rovina, il Sindaco, a mezzo dell'ufficio tecnico comunale, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza.

Art. 54 – Pulizia dei camini.

Le gole di camini, stufe, forni, fucine ed in genere tutti i condotti del fumo, in caso producano fuliggine, devono essere spazzate almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane e simili devono essere spazzate ogni trimestre.

Art. 55 – Comportamento in caso di incendio.

In caso di incendio ognuno deve consentire il passaggio attraverso la propria proprietà, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua di pozzi, cisterne, piscine, ecc.

Art. 56 – Getto di materiali di demolizione.

Durante le demolizioni di edifici si devono praticare frequenti bagnature per evitare lo spolverio. I materiali di demolizione devono essere fatti scendere mediante canali chiusi. Durante la lavorazione in luoghi aperti al pubblico passaggio le impalcature devono essere ricoperte da speciali reti che impediscano la caduta di calcinacci sul suolo.

Art. 57 – Sostanze liquide esplosive infiammabili e combustibili.

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione delle autorità competenti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti degli uffici competenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza, e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 58 – Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile in cortili

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

Art. 59 – Uso di fiamma libera.

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti.

Art. 60 – Accensione di polvere, fuochi, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, bruciare sterpaglie o altri materiali o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' consentito, in deroga al divieto, effettuare le accensioni di cui sopra in occasione di manifestazioni e spettacoli autorizzati.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Ferme restando le violazioni che costituiscono reato e punite dal codice penale, l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 200.000

Art. 61 – Animali pericolosi – Cani.

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli, e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo inoltre l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. I cani di qualunque razza o taglia non possono essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola e di guinzaglio. I cani di grossa taglia o di razza considerata pericolosa specie i bulldogs, cani lupo, mastini, ecc. dovranno in qualsiasi luogo pubblico essere muniti di museruola. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestie alle persone.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

I cani posti a guardia di abitazioni o di qualsiasi proprietà devono essere custoditi in modo tale da non creare pericolo per i passanti.

Art. 62 – Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi.

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di 50 cm. deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 63 – Scalpellamento di vie o piazze.

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti o di altro riparo ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti e simili se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 64 – Manutenzione di aree di pubblico transito.

Qualunque guasto o rottura che si verifichi su pavimenti o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico

Art. 65 – Insegne, persiane, vetrate delle finestre.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso sicuro congegno di ferro od altro mezzo idoneo.

Art. 66 – Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi.

I portici, l'ingresso delle scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade dell'illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

CAPO VI – DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 67 – Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo

Art 68 – Detenzione di cani od altri animali nelle abitazioni.

E' fatto obbligo, a chiunque detiene cani in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di evitare che gli stessi disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti od altrimenti la quiete pubblica.

L'Autorità Comunale tramite gli uffici competenti (Dirigenti), può disporre previo diffida, l'allontanamento dell'animale e il ricovero dello stesso presso una struttura autorizzata. Il cane in questione dovrà prima essere visitato dal servizio veterinario per accertarne lo stato di salute.

Art. 69 – Schiamazzi e grida .

Sono vietati le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e gli schiamazzi all'interno ed all'esterno di pubblici locali, fatto salvo che si stia svolgendo una manifestazione debitamente autorizzata e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa

Art. 70 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore.

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art. 71 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti.

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquinante.

Art. 72 – Rumori nelle abitazioni.

Nelle abitazioni private, e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori, o suoni di qualunque specie, che possano arrecare comunque disturbi ai vicini, a tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio televisivi.

Art. 73 – Funzionamento di motori in abitazioni.

Negli appartamenti destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatrici, aspirapolveri e simili che producono rumore o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 21.00 alle ore 8.00.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo, per quanto non regolato dal Codice della strada, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 74 – Attività rumorose.

E' vietato nei cantieri, laboratori, opifici, botteghe di artigiani, ecc., dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, durante le giornate domenicali e nelle festività infrasettimanali nazionali e locali, l'esercizio di attività con macchine, strumenti (seghe circolari, flessibili, mole, ecc.) e movimenti di materiale che possano arrecare molestia agli abitanti ed alla quiete pubblica. L'Autorità comunale può consentire, in deroga al presente articolo, l'attività cantieristica nei giorni precedenti il varo delle navi.

Il divieto dell'uso degli strumenti di cui sopra negli orari in premessa specificati è esteso anche ai privati cittadini.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 250.000.

Qualora, nell'arco dell'anno, i medesimi soggetti dovessero incorrere in più di due violazioni successive alla presente ordinanza, la relativa sanzione amministrativa pecuniaria verrà stabilita nella misura di £ 500.000.

Art. 75 – Suono delle campane.

Il suono delle campane è proibito dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

In deroga al divieto è permesso l'uso delle campane in occasione di particolari solennità religiose (Natale, Pasqua, S. Patrono, ecc.).

E' altresì consentito, a qualsiasi ora del giorno e della notte, il suono provocato dallo scandire delle ore dell'orologio del campanile (rintocco)

Art. 76 - Chiusura porte e saracinesche

In ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 21.00 alle ore 07.00, la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili dovrà effettuarsi con la massima cautela, ed in modo tale da evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica

Art. 77 – Emissioni sonore in attività di pubblici esercizi

Le emissioni sonore nei pubblici esercizi, dovranno essere tali da non disturbare la quiete pubblica. Il volume di radio e televisioni deve essere tenuto basso, e in ogni caso non deve essere udibile all'esterno oltre le ore 24.00. A tale ora dovranno cessare le emissioni sonore provocate dai giochi meccanici e semi-meccanici, posti all'esterno dei locali od in altre aree dove l'apposizione degli stessi sia stata autorizzata.

Art. 78 – Attività di spettacolo.

I concertini, gli spettacoli, ecc., autorizzati, in base alle leggi vigenti in materia, nei locali pubblici, devono essere effettuati in modo da non creare disturbo alla quiete pubblica. Il volume sarà comunque abbassato alle ore 23.00 e l'emissione sonora terminerà entro le 24.00 all'esterno dei locali ed entro le ore 01.00 all'interno degli stessi. Particolari deroghe possono essere consentite dall'Autorità comunale su richiesta degli aventi diritto in occasione di festività o particolari ricorrenze.

Art. 79 – Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, TV, giradischi e simili tali apparecchi potranno essere fatti funzionare nelle seguenti ore:

- 1 – al mattino dopo le ore 8.00 e fino alle ore 13.00;
- 2 – al pomeriggio dopo le ore 16.00 e non oltre le ore 20.00.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 80 – Pubblicità Fonica

Nell'ambito del territorio Comunale è vietata la pubblicità sonora a mezzo di altoparlanti. Tale forma di pubblicità è consentita unicamente in occasione di manifestazioni aventi carattere culturale, religioso, turistico o sportivo, organizzate o patrocinate da Enti pubblici o religiosi, nonché da Organismi sindacali o politici legalmente riconosciuti, con orari da concordarsi e previa autorizzazione del competente ufficio comunale.

L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 23 del D.lgs 285/92 (codice della strada)

Art. 81 - Mestiere di suonatore ambulante

I suonatori ambulanti di cui all'art. 121 e 124 del T.U.L.P.S. devono cessare la loro attività entro le ore 23.00.

Detti suonatori, anche se regolarmente autorizzati. Non possono suonare nei pressi di scuole, ospedali, chiese o altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora , studia o è ammalato

CAPO VII – DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 82 – Orari degli esercizi.

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 83 – Pesatura delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Art. 84 – Vendita e scorta delle merci.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 85 – Esalazioni di merce.

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

L'inosservanza alle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di £ 50.000

Art. 86 – Tabella per la vendita del combustibile.

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 87 – Requisiti dei locali di vendita.

Il commercio in negozi alimentari deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

Art. 88 – Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali.

L'apertura ed il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. E da questi sanzionate.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 89 – Esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 90 – Preavviso di cessazione di servizio.

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale.

Il presente articolo è sanzionato dalle vigenti norme in materia di commercio.

Art. 91 – Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita.

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare il commercio.

CAPO IX – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 92 – Cortei funebri.

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità e i divieti imposti, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 93 – Processioni – Manifestazioni.

Le processioni od altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale, e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO X - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 94 –Esercizio di mestieri girovaghi.

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, anche se l'interessato sia già munito del certificato d'iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, se prima non sia stato rilasciato l'eventuale nullaosta dell'Autorità Comunale e sia stato effettuato il pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico dovuto per legge.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati od individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 95 – Baracche per pubblici spettacoli.

Senza concessione del Comune non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, o per qualsiasi analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere a cura dei concessionari tenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito .

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti o rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO XI- SANZIONI

Art. 96 – Accertamento delle violazioni e sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, e quando non si riferiscono a norme di richiamo a leggi Statali, queste sono stabilite in generale in una sanzione amministrativa pecuniaria fino a £ 1000.000 come previsto dall'art. 106 del T.U. 3 marzo 1934 n° 383.

Salvo diversa indicazione (articoli con sanzioni già predeterminate), le violazioni contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 106 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata nella somma di £ 100.000.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato con le seguenti modalità.

- 1) Nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione
- 2) Direttamente presso l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pietra Ligure
- 3) Mediante versamento sul conto corrente postale del Comune di Pietra Ligure.

Le violazioni al presente regolamento possono essere oblate in EURO secondo il tasso di conversione vigente.

Nel caso di mancato pagamento immediato stabilito, si applicheranno le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 97 – Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 98 – Sequestro e custodia di cose.

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.7.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso immediatamente all'autorità competente per la successiva convalida.

Art. 99 – Sospensione delle licenze.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta, e comunque per periodo massimo di giorni trenta.

In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico, in violazione al presente regolamento, l'autorità competente, previo diffida, determina la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.